

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

L'Associazione di Studi Storici 'Elio Conti' (d'ora in avanti denominata ASSTOR), con sede in via Ginori 7, 50123 Firenze nella persona del suo Presidente, Prof. Andrea Barlucchi, nato a Siena il 27/09/1959, in qualità di legale rappresentante dell'ASSTOR domiciliato per la carica presso la sede;

e

l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (d'ora in avanti denominato ISIME), con sede in piazza dell'Orologio 4, 00186 Roma, nella persona del suo Direttore, Prof. Umberto Longo, nato a Roma il 28/09/1967, in qualità di legale rappresentante dell'ISIME domiciliato per la carica presso l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

di seguito indicate anche come parti

premesso

- Che la ASSTOR promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere; collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione; sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate;
- che ISIME, fondato con R.D n. 1775 il 25 novembre 1883, al fine di dare «unità e sistema alla pubblicazione delle Fonti di storia nazionale» e per «promuoverne i lavori preparatori», è Ente nazionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico nonché grazie ai rapporti di collaborazione da tempo instaurati con i principali istituti scientifici italiani e stranieri aderenti all'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, coordina una intensa attività di ricerca, promuove progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche internazionali e nazionali, congressi, convegni, cicli di seminari e iniziative di divulgazione culturale che hanno reso l'Istituto punto di riferimento per la medievistica italiana ed europea;
- che è interesse di entrambi promuovere e sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse, attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
- che in data 11 novembre 2014 gli eredi universali del Prof. Elio Conti donarono all'ISIME l'archivio del Professore comprendente la corrispondenza e le fotografie relative al paesaggio agrario fiorentino;
- che pertanto ISIME è proprietario degli originali delle fotografie, dei negativi e delle diapositive che costituivano l'archivio personale del Prof. Elio Conti;
- che in data 20 marzo 2023 i suddetti eredi del Prof. Elio Conti riconobbero che la digitalizzazione delle foto componenti l'archivio del Professore effettuata negli anni 2012-2014 da ASSTOR era avvenuta su loro richiesta e consenso, e che pertanto ASSTOR aveva il diritto di utilizzare, pubblicare e divulgare la riproduzione digitale delle foto, per fini di ricerca scientifica e comunque per qualunque altro legittimo scopo;
- che pertanto ASSTOR è proprietaria delle riproduzioni digitali;

tutto quanto sopra premesso e considerato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

ASSTOR e ISIME riconoscono i reciproci diritti sull'archivio fotografico del Prof. Elio Conti, come descritti in Premessa e, relativamente ad esso, riconoscono l'interesse comune a promuovere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di edizione di fonti, di pubblicazioni scientifiche, di manifestazioni culturali e di alta divulgazione scientifica e di attività collegate, finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze, all'aggiornamento, alla diffusione e alla fruizione dei risultati, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 2 - Oggetto

In relazione a quanto stabilito nel precedente art. 1, ASSTOR e ISIME si impegnano reciprocamente, secondo le normative vigenti presso ciascuna Istituzione, secondo le proprie disponibilità finanziarie e per quanto di competenza di ciascuno, a:

- a. concordare la realizzazione di progetti di ricerca con la costituzione di gruppi di lavoro con tematiche e finalità individuate di concerto;
- b. concordare iniziative editoriali comuni da attuarsi di concerto;
- c. organizzare manifestazioni culturali, eventi e occasioni di alta divulgazione scientifica;

I rapporti di collaborazione si attueranno mediante singoli progetti disciplinati da specifici accordi attuativi da stipularsi tra ASSTOR e ISIME e/o le sue Strutture di volta in volta interessate. Tali accordi disciplineranno, tra l'altro, gli obiettivi, le risorse impiegate, i reciproci impegni e oneri, le caratteristiche delle singole attività, progetti e iniziative, la titolarità delle specifiche iniziative, la sede di svolgimento delle stesse e le modalità degli eventuali rapporti economico-finanziari. All'interno di tali accordi verranno definiti anche gli obblighi e gli oneri in materia di prevenzione e sicurezza e di coperture assicurative. L'Accordo di cui al presente atto, e tutti i singoli progetti attuativi che ne deriveranno, non implicano alcun rapporto o vincolo di esclusiva: pertanto, anche in pendenza del presente accordo, sia ISIME che ASSTOR potranno continuare liberamente anche ad utilizzare in piena autonomia i rispettivi archivi (ISIME per quanto riguarda l'originale, ASSTOR per quanto riguarda la riproduzione dematerializzata del medesimo archivio), come è avvenuto sino ad ora, secondo i patti rispettivamente intercorsi con gli eredi del Prof. Elio Conti.

Art. 3 - Comitato Di Indirizzo

- a. Per il coordinamento delle attività di cui al presente accordo ASSTOR e ISIME convengono di istituire un Comitato di Indirizzo costituito *ex officio* dal Presidente dell'ASSTOR e dal Direttore dell'ISIME, o loro delegati.
- b. Di norma, il Comitato di Indirizzo si riunisce una volta all'anno.

Art. 4 - Proprietà Intellettuale

- a. I risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e le informazioni a essi relativi saranno di proprietà comune delle parti.
- b. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo ASSTOR e ISIME saranno menzionati in identico modo quali enti patrocinanti le attività medesime.

Art. 5 - Durata, rinnovo e recesso

- a. Il presente accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza, l'accordo potrà essere rinnovato di comune accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, o per un periodo più breve. Qualora l'accordo non venisse rinnovato, ASSTOR e ISIME manterranno invariati i rispettivi diritti sui rispettivi archivi fotografici come descritti in Premessa e come definiti dai rispettivi accordi intercorsi con gli eredi del Prof. Elio Conti.
- b. Il presente accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto e approvato dalle parti entro la scadenza.
- c. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con Pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita, dovendo essere comunque garantito il completamento delle attività in corso.

Articolo 7 - Oneri

Il presente accordo non comporta oneri di spesa per le parti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati secondo quanto disciplinato del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Articolo 9 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione che non possa essere risolta in via amichevole, viene eletto competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 10 - Registrazione

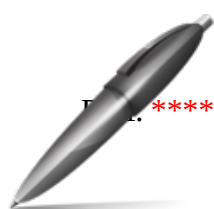
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione e di bollo graveranno su entrambe le parti in uguale misura.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

Per l'Università assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 dd. 23/06/15.

Roma, *****



Firmato
digitalmente da

BARLUCCHI
ANDREA
C=IT



Longo
Umberto
13.01.2025
13:33:22
GMT+02:00

Prof. Umberto Longo